

TI_GERICHTE 39.2000.77 vom 19. September 2000

TI Tribunale d'appello, 2000-09-19, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_39.2000.77

FR: TI_GERICHTE 39.2000.77 du 19 septembre 2000

IT: TI_GERICHTE 39.2000.77 del 19 settembre 2000

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen

E. 1

L'importo dell'assegno, incluso l'eventuale assegno di base nonché gli eventuali obblighi alimentari, è pari alla differenza fra il reddito disponibile ai sensi della legislazione sulle prestazioni complementari all'AVS/AI e di limiti minimi.

E. 2

In ogni caso l'importo dell'assegno non può superare il limite del o dei figli per i quali l'assegno è riconosciuto.

E. 3

L'aumento avviene con il primo giorno del mese in cui la domanda di revisione è stata inoltrata.

E. 4

La riduzione o la soppressione interviene: a) se il cambiamento è stato annunciato tempestivamente, il primo giorno del mese successivo la notifica della decisione; b) se l'interessato ha ottenuto le prestazioni indebitamente, retroattivamente dalla data in cui avvenne la modifica determinante." In proposito l'art. 35 RegLAF precisa che " 1 Per cambiamento della composizione della famiglia si intende ogni variazione nella comunione di persone che è alla base del calcolo della prestazione. 2 L'assegno integrativo è aumentato o ridotto in caso di cambiamento importante del reddito disponibile dei genitori. 3 Il cambiamento del reddito disponibile è importante quando esso provoca una modifica di almeno fr. 500.- all'anno dell'assegno erogato." Secondo l'art. 36 Reg.LAF inoltre " L'assegno integrativo è soppresso in qualsiasi momento se non sono più adempiute le condizioni legali." 2.4. Secondo l'art. 41 LAF " Il titolare del diritto o il beneficiario sono tenuti ad informare tempestivamente il datore di lavoro, rispettivamente la Cassa competente, su ogni cambiamento rilevante per il diritto all'assegno." In proposito l'art. 70 del Reg.LAF precisa che " Il titolare del diritto o il beneficiario informano immediatamente la Cassa cantonale per gli assegni familiari di ogni cambiamento rilevante per il diritto all'assegno, in particolare: a) ogni mutamento delle condizioni personali o familiari del titolare del diritto o del beneficiario; b) ogni variazione della situazione economica del titolare del diritto o del beneficiario, rispettivamente dei loro familiari." Anche secondo l'art. 42 LAF " Il titolare del diritto o il beneficiario e i loro familiari, i datori di lavoro, le Autorità amministrative cantonali e comunali, le Autorità giudiziarie, le Assicurazioni sociali e private sono tenuti a fornire tutte le informazioni utili all'accertamento del diritto

agli assegni ed al pagamento dei contributi." 2.5. Per quanto riguarda l'obbligo di restituzione e del condono l'art. 44 LAF prevede che " 1 L'assegno indebitamente percepito deve essere restituito. 2 Il diritto di esigere la restituzione è perentorio dopo un anno dal momento in cui la Cassa ha avuto conoscenza dell'indebito ma, in ogni caso, dopo cinque anni dal pagamento dell'assegno. 3 La restituzione è condonata da parte della Cassa competente, in tutto od in parte, se il richiedente ha percepito la prestazione indebita in buona fede e se, tenuto conto delle sue condizioni economiche al momento della restituzione, il provvedimento costituirebbe per lui un onere troppo grave." Dal tenore del Messaggio alla LAF emerge che la norma è stata formulata analogamente all'art. 27 OPC, applicabile in materia di prestazioni complementari (Messaggio p. 54). Per l'art. 76 RegLAF " 1 In caso di violazione dell'obbligo di informare, la Cassa cantonale per gli assegni familiari emette un ordine di restituzione nei confronti del titolare del diritto o del beneficiario dell'assegno. 2 La richiesta di condono è presentata dalla persona tenuta alla restituzione alla Cassa cantonale per gli assegni familiari. 3 La richiesta è presentata, debitamente motivata, nel termine di 30 giorni dalla notifica della decisione di ordine di restituzione della Cassa." Secondo l'art. 47 LAF, infine, " Per quanto non previsto dalla legge, sono applicabili le disposizioni della legge federale sull'assicurazione per la vecchiaia ed i superstiti e la legislazione sulle prestazioni complementari all'AVS/AI." 2.6. Secondo la giurisprudenza in vigore in materia di restituzione in ambito LAVS, applicabile anche alla LPC e quindi in materia LAF, in base al rinvio di cui all'art. 47 LAF, la richiesta di restituzione è subordinata ai presupposti della revisione processuale o del riesame. In effetti l'amministrazione può riesaminare una decisione cresciuta in giudicato formale, che non è stata oggetto di un controllo giudiziario, nel caso in cui è senza dubbio errata e la correzione ha un'importanza rilevante oppure deve procedervi se si manifestano nuovi elementi o nuovi mezzi di prova atti a indurre ad una conclusione giuridica differente. Solo in tali casi può richiedere una restituzione (cfr. STFA del 20 ottobre 2000 nella causa S.C., C 25/00; DTF 122 V 21; RCC 1989 p. 547; RCC 1985 p. 63; Rumo-Jungo, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1994, ad art. 3 p. 68). Per quel che concerne l'importanza della correzione non è possibile fissare un ammontare limite generalmente valido. E' infatti determinante l'insieme delle circostanze del singolo caso (RCC 1989 p. 547). E' tenuto alla restituzione ogni assicurato che ha beneficiato di una prestazione, alla quale, da un profilo oggettivo, non aveva diritto. La prestazione è quindi stata erogata in contrasto con la legge. A questo stadio non è determinante sapere se l'assicurato era in buona fede oppure no quando ha ricevuto l'indebita prestazione. Il problema della buona fede è infatti oggetto di esame nell'ambito della procedura successiva di condono (Widmer, Die Rückerstattung unrechtmässig bezogener Leistungen in den Sozialversicherungen, Tesi, Basilea 1984, pag. 125 a 127; FF 1946 II p. 527-528, edizione francese; STFA del 20 ottobre 2000 nella causa S.C., C 25/00). Il principio della restituzione sancito all'art. 47 cpv. 1 LAVS, analogo alle regole del diritto civile (miranti ad evitare l'arricchimento indebito, cfr. art. 62ss CO), ha beneficiato di un complemento importante nell'ambito dell'AVS e delle leggi ad essa correlate (art. 49 LAI e art. 27 LPC), nel senso che, se il principio della restituzione è stato stabilito (da un profilo oggettivo), la persona tenuta a restituire ha la possibilità di domandare, in una procedura distinta, il condono della restituzione, se egli era in buona fede e se la restituzione costituirebbe un onere troppo grave (art. 47 cpv. 1, 2a frase LAVS e art. 79 OAVS; Valterio, Commentaire de la loi sur l'assurance-vieillesse et survivants, pag. 226; STCA 14 maggio 1993 in re G.P.). Questo concetto è stato pure ripreso dall'art. 44 cpv. 3 LAF (cfr. consid. 2.5.). 2.7.

Nel caso in esame l'assicurata non ha contestato l'obbligo di restituzione fatto valere dalla Cassa con decisione formale del 4 agosto 2000, ma ha inoltrato una richiesta di condono (cfr. consid. 1.5.). Preliminarmente va rilevato che nelle assicurazioni sociali della Confederazione la convivenza non è parificata al matrimonio. In proposito questo Tribunale in STCA del 15 aprile 1996 in re M.M. non pubbl, cresciuta in giudicato ha precisato che: " Relativamente al concetto di famiglia il TFA ha già statuito che le assicurazioni sociali presuppongono il diritto di famiglia, di conseguenza quest'ultimo ha la precedenza. Perciò, secondo prassi costante, il legislatore, quando stabilisce delle disposizioni connesse a fattispecie relative al diritto di famiglia, si riferisce agli istituti di questa legislazione e solo a quelli, salvo disposizione contraria (AJP 1995 p. 1080 consid. 2c)aa), DTF 119 V 429 consid. 5b; e 430 consid. 6, DTF 117 V 292 consid. 3c; DTF 112 V 102; DTF 102 V 37 con riferimenti). Il TFA ha inoltre aggiunto che ha sempre tenuto conto di tale circostanza nella sua giurisprudenza e quindi non vi è motivo di derogare da tale prassi (AJP 1995 p. 1080 consid. 2c)aa); DTF 119 V 491 e giurisprudenza ivi citata) . In concreto l'Alta Corte, relativamente al concetto di famiglia, ha precisato che il Codice civile svizzero si fonda sull'istituto del matrimonio e sulla parentela formata dai figli comuni (anche adottivi o affiliati). Il concubinato per contro non è regolato dal Codice civile ed entra in contatto con il diritto di famiglia solo tramite eventuali figli ed il rapporto di filiazione, che non è tuttavia comune. Neppure il fidanzamento, seppur previsto dal Codice civile, è ritenuto costitutivo di una famiglia. Questo concetto di famiglia, che presuppone il matrimonio, è vincolante per le assicurazioni sociali. I concubini non possono quindi essere considerati membri della famiglia, se ciò non è previsto espressamente (AJP 1995 p. 1080/ 1081 consid. 2c)cc))." Nella succitata sentenza il TCA ha, quindi, concluso che, in virtù del concetto di famiglia valido nelle assicurazioni sociali (cfr. SZS 2000 pag. 536; DTF 126 V 155; DTF 126 V 87-88), non è possibile derogare al testo chiaro della legge ed applicare, nella PC, ai concubini il limite di reddito per i coniugi. In tal caso, invece, si applica il limite di reddito per persone sole, a cui va aggiunto quello dei figli. 2.8. Quanto sopra esposto per le assicurazioni sociali federali non vale però in materia di assegni familiari cantonali in virtù della LAF. Dal rapporto di maggioranza della Commissione della gestione del 23 maggio 1996 sul messaggio relativo alla nuova LAF risulta infatti quanto segue: " La Commissione della gestione ha posto l'accento anche sull'art. 33 cpv. 3 del disegno di legge (messaggio) che recita: "I conviventi sono equiparati ai coniugi." Su richiesta della sottocommissione, il Servizio giuridico dell'IAS ha rilasciato un parere in merito all'interpretazione di questo capoverso. In effetti, come si può rilevare l'art. 33 LAF prevede che l'assegno di prima infanzia venga riconosciuto anche ai conviventi: nel disegno di legge non esiste una norma analoga per l'assegno integrativo, ciò che sembra quindi lasciar supporre - a prima vista - che quest'ultimo debba essere ammesso soltanto per i coniugi. Vi è da chiedersi se questa interpretazione sia corretta e sostenibile dal punto di vista giuridico, nonché opportuna dal profilo sociale. Tra le condizioni per l'ottenimento dell'assegno integrativo e per l'ottenimento di quello di prima infanzia vi sono alcune differenze rilevanti; di seguito le più importanti: - l'AI non può superare il limite legale di reddito del/dei figli per il/i quale/i esso è riconosciuto (art. 27 cpv. 2 dis LAF allegato al presente rapporto); per l'API questo plafond non esiste: vi potrebbero quindi essere situazioni nelle quali viene erogato un API mensile di un importo rilevante; - l'AI, con la citata limitazione, viene erogato fino ai 15 anni del figlio (art. 25 LAF), mentre l'API arriva soltanto fino ai 3 anni (Art. 33 cpv. 2 lett. c). Lo scopo dei due assegni, ossia quello di garantire un reddito minimo complessivo per il figlio (per l'AI), risp. per la famiglia (per l'API), in caso di condizioni economiche modeste

(cfr. messaggio, pag. 8) è quindi, nella sostanza, analogo: vi è quindi da chiedersi se sia giuridicamente corretto limitare il diritto all'assegno integrativo ai soli coniugi, con l'esclusione dei conviventi. Secondo l'avviso del servizio giuridico dell'IAS, la questione deve essere risolta negativamente e i due tipi di assegno riconosciuti in entrambe le varianti (matrimonio o convivenza), in caso di situazione economica modesta. Ritenuto che il disegno LAF intende essere innovativo, esso dovrebbe esserlo anche nel riconoscere - e non penalizzare - le nuove forme di aggregazione domestica diverse dal matrimonio (cfr. messaggio, pag. 10). Riconoscere il diritto a qualsiasi forma di assegno di famiglia unicamente all'interno di un nucleo familiare in senso tradizionale, che origina cioè da una situazione giuridicamente codificata (il matrimonio), sembrerebbe semplificare le cose: i genitori che vivono con il figlio hanno diritto all'assegno per lo stesso figlio. Si dimentica però che già all'interno dell'istituto matrimoniale vi sono forme di disgregazione quali, ad esempio, la separazione o il divorzio: sarebbe dunque corretto riconoscere - a parità di condizioni economiche - alla madre separata il diritto all'assegno integrativo e negarlo alla madre che convive? In sostanza, entrambi gli assegni (integrativo e di prima infanzia) dovrebbero essere garantiti, indipendentemente dal genere di aggregazione domestica che i genitori hanno adottato. Il cpv. 3 dell'art. 33 LAF deve pertanto essere stralciato in quanto giuridicamente insostenibile e socialmente inopportuno.

11.3 Il concetto di "genitore"

Secondo il Servizio giuridico dell'IAS, l'accento deve essere posto non tanto sul genere di aggregazione (matrimonio), risp. disgregazione domestica (divorzio, convivenza), ma piuttosto sul concetto di genitore, così come inteso dal disegno di legge. L'art. 2 del disegno LAF prevede che il titolare del diritto all'assegno sia il genitore naturale, adottivo o affiliante. Per il diritto civile è necessario che vi sia - tra genitore e figlio - un vincolo di filiazione. Dal profilo giuridico per la madre il rapporto di filiazione sorge automaticamente con la nascita ("mater semper certa est"), indipendentemente dal fatto che ella sia o meno sposata, o tramite adozione. Fra padre e figlio il vincolo di filiazione risulta invece - secondo il Codice civile svizzero - dal matrimonio con la madre, per riconoscimento, per sentenza giudiziale o ancora tramite adozione. Con l'accezione "genitore naturale" il disegno di legge intende quindi quel genitore che ha con il figlio un rapporto di tipo sia biologico che sociale, che deriva, per la madre dalla nascita e per il padre dal matrimonio con la madre, dal riconoscimento o da una sentenza giudiziale; per il genitore adottivo il disegno di legge richiama invece il concetto di adozione illustrato più sopra. Se il campo di applicazione della legge fosse limitato al genitore naturale, al genitore adottivo o al genitore affiliante il rischio potrebbe essere quello di disattendere delle possibili realtà, erogando quindi l'assegno integrativo o di prima infanzia laddove il diritto non dovrebbe sussistere (la sottolineatura è nostra). Ipotizziamo in effetti la seguente situazione per l'assegno di prima infanzia: la madre è casalinga, rispettivamente ha un'attività lucrativa che non supera il 50%; il convivente è il padre biologico, ma non ha un vincolo di filiazione in senso giuridico; ai sensi della legge (così come esposta nel disegno) egli non può essere considerato genitore. Nella determinazione del diritto all'assegno il convivente non deve quindi essere preso in considerazione. Nel caso in cui questo convivente eserciti un'attività lucrativa con un reddito molto elevato, lo stesso non potrebbe essere considerato nella determinazione del diritto all'assegno (egli non è infatti "genitore" ai sensi della legge, in quanto non ha un vincolo di filiazione in senso giuridico); la madre riceverebbe quindi un assegno al quale non avrebbe, in realtà, diritto. Per coprire realtà di questo e altro genere, il servizio giuridico dell'IAS ritiene opportuno introdurre nel disegno di legge il termine di "genitore biologico", intendendo con ciò quel genitore che, de facto, è il padre del bambino

(il problema si pone in effetti in pratica soltanto per il padre e non per la madre, giacché "mater semper certa est"), ma, de jure, non ha un vincolo di filiazione in senso giuridico. Nel regolamento di applicazione dovranno poi essere definite le modalità di accertamento di questo vincolo di paternità. Richiamandosi al concetto di "genitore", (pur ammettendo che il disegno LAF allarga il campo di applicazione al "genitore" affiliante, che in senso stretto non è un vero e proprio genitore, né biologico, né naturale, né adottivo: cfr. art. 294 CCS), il disegno di legge non necessita di distinguere le varie forme di aggregazione domestica per fissare il diritto all'assegno integrativo o di prima infanzia: tale diritto dovrà essere determinato tenendo conto dell'esistenza del rapporto genitore/figlio, indipendentemente dal genere di convivenza che i genitori hanno adottato (la sottolineatura è nostra)". La volontà del legislatore è poi stata ancorata all'art. 2 cpv. 2 LAF, secondo cui: "È considerato genitore dalla legge il genitore naturale, adottivo, affiliante e biologico." Il legislatore cantonale ha dunque stabilito, da una parte, che anche le coppie conviventi possono beneficiare degli assegni integrativi e degli assegni di prima infanzia e che il termine genitore deve essere inteso nel senso più ampio possibile.

2.9. Da quanto appena esposto risulta chiaramente che, nella presente fattispecie, essendo il convivente dell'assicurata pure il padre biologico e naturale di _____ (cfr. doc. _ agli atti dell'amministrazione), il calcolo dell'assegno integrativo andava rivisto dall'inizio della convivenza che risale al 1° febbraio 1999 (cfr. doc. _ agli atti dell'amministrazione). Da quando i genitori di _____ hanno deciso di vivere nella medesima economia domestica, come precisato dalla Cassa, il calcolo dell'assegno andava, infatti, calcolato in base al fabbisogno per "coniugi" (famiglia biparentale con una figlia e non più famiglia monoparentale con una figlia). In simili condizioni il TCA deve concludere che effettivamente l'assicurata ha percepito assegni integrativi a torto a favore della figlia dal 1° febbraio 1999 al 31 marzo 2000. Essi vanno quindi restituiti.

2.10. Riguardo ai presupposti del condono va innanzitutto ricordato che, a proposito della buona fede la giurisprudenza, distingue, da un lato, il caso in cui vi è mancanza di coscienza dell'irregolarità commessa, e dall'altro quello invece a sapere se, nelle circostanze concrete, l'interessato poteva invocare la buona fede o avrebbe dovuto, facendo prova dell'attenzione da lui esigibile, riconoscere l'errore di diritto commesso. Nella prima ipotesi si tratta di una questione di fatto, mentre nella seconda di diritto (Pratique VSI 1994 p. 126). La buona fede non è infatti compatibile con un comportamento di grave negligenza da parte dell'assicurato (U. Meyer-Blaser, op. cit., 481). Secondo l'art. 3 cpv. 2 CCS, che è applicabile analogicamente, "nessuno può invocare la propria buona fede quando questa non sia compatibile con l'attenzione che le circostanze permettevano di esigere da lui." Compete al Giudice inoltre, sulla base di un criterio oggettivo, cioè indipendentemente dalle conoscenze e dalle attitudini particolari della parte, determinare il grado dell'attenzione richiesta (DTF 79 II 59). La buona fede deve essere quindi esclusa, qualora i fatti che hanno determinato l'obbligo di restituire (violazione dell'obbligo di annunciare o di informare) sono imputabili a comportamento doloso o negligenza grave dell'interessato. Viceversa, l'assicurato può prevalersene quando l'atto o l'omissione colpevole siano costitutivi unicamente di una violazione lieve dell'obbligo di annunciare o di informare (Pratique VSI 1994, pag. 125ss; DTF 118 V 218, 112 V 105, 110 V 180 consid. 3 c, 102 V 245 consid. a) oppure se non ha violato tale obbligo (U. Meyer-Blaser, op. cit., 481/482). Infatti, la buona fede presuppone che l'assicurato ignori che una prestazione gli è versata indebitamente. Di detta ignoranza egli non si può avvalere se la stessa è stata determinata da sua negligenza (STFA non pubbl. del 31 agosto 1993 in re I. R p. 3).

2.11. Il requisito dell'onere gravoso è intimamente legato alla situazione

economica della persona tenuta a restituire l'indebitto e deve essere valutato in base alle sue capacità finanziarie. Dovrà pertanto essere stabilito concretamente, tenendo conto della particolare situazione patrimoniale dell'obbligato al momento di restituire. 2.12. Nel caso in esame la Cassa rimprovera all'assicurata di non avere notificato tempestivamente l'inizio della convivenza con _____, padre della figlia _____, a partire dal 1° febbraio 1999. Questa circostanza avrebbe permesso di considerare la famiglia biparentale e, quindi di procedere alla soppressione del versamento dell'assegno integrativo. L'interessata sostiene invece la propria buona fede, adducendo di non aver saputo e nemmeno pensato di dover informare la Cassa dell'inizio della convivenza con il padre di sua figlia (cfr. consid. 1.5.; 1.7.). In concreto dagli atti emerge che l'assicurata, madre di _____ (9 luglio 1992) quando ha inoltrato la "Richiesta per gli assegni familiari", l'8 settembre 1997, ha dichiarato di non vivere in concubinato (cfr. doc. _ agli atti dell'amministrazione). Inoltre _____, che il 3 agosto 1992 ha riconosciuto la figlia _____ presso l'Ufficiale dello stato civile di _____, si è impegnato il 13 aprile 1993, con convenzione approvata dalla delegazione tutoria di _____, a versare al rappresentante legale della figlia un contributo alimentare di fr. 400.-- fino al 6° anno di età, rispettivamente di fr. 450.-- dal 7° al 12° anno (cfr. doc. _ agli atti dell'amministrazione). Dal 1° febbraio 1999 i genitori di _____ convivono e, come ammesso dall'assicurata stessa, _____ provvede, oltre al sostentamento della figlia, anche a quello della ricorrente (cfr. consid. 1.7.). 2.13. Come menzionato sopra (cfr. consid. 2.4.), l'art. 41 LAF prevede espressamente che ogni cambiamento rilevante per il diritto agli assegni familiari deve essere comunicato tempestivamente alla Cassa competente. Inoltre l'art. 70 Reg.LAF enuncia, in relazione all'assegno integrativo, che è proprio la Cassa cantonale per gli assegni familiari che deve essere informata. Nell'evenienza concreta va, infatti, rilevato che sia con la decisione del 2 aprile 1998 (cfr. doc. _ agli atti dell'amministrazione), sia con la decisione del 3 aprile 1998 (cfr. doc. _ agli atti dell'amministrazione), entrambe trasmesse alla ricorrente e con le quali le è stato accordato l'assegno integrativo a favore della figlia _____, la Cassa cantonale per gli assegni familiari aveva segnalato espressamente quanto segue: " Obbligo di annunciare ogni cambiamento della situazione personale o economica Ogni cambiamento delle condizioni personali ed economiche dei beneficiari indicati nella decisione deve essere annunciato immediatamente alla: Istituto delle assicurazioni sociali Cassa cantonale per gli assegni familiari Servizio prestazioni complementari E assegni familiari Casella postale 2121 6501 Bellinzona In particolare quanto segue: - il cambiamento di indirizzo; - il cambiamento di domicilio; - la separazione, il divorzio o il nuovo matrimonio; - il decesso del coniuge o di un figlio che è considerato nel calcolo; - l'inizio, la fine o l'interruzione dell'apprendistato, oppure la fine o l'interruzione della formazione scolastica; - l'inizio o la fine di una attività lucrativa; - l'aumento o la diminuzione del reddito o della sostanza (per esempio: eredità, donazioni, rendite, pensioni, ecc.); - la vendita di beni immobiliari; - l'inizio o la fine delle prestazioni concesse da una cassa malattia o da un'assicurazione privata. In caso di inosservanza di questo obbligo, l'assicurato dovrà restituire le prestazioni indebitamente percepite. Sono inoltre riservate le sanzioni penali." (cfr. doc. _ agli atti dell'amministrazione) Pertanto l'assicurata, applicando l'attenzione da essa ragionevolmente esigibile, avrebbe dovuto comprendere che un cambiamento rilevante come l'inizio della convivenza doveva essere comunicato immediatamente all'autorità competente. Come si evince dagli atti di causa, dalla comunione domestica la ricorrente può, infatti, beneficiare di un aumento rilevante dei redditi, dovuto al percepimento del salario da attività dipendente del suo compagno (cfr.

doc. _ agli atti dell'amministrazione). Queste entrate vengono utilizzate per far fronte ai bisogni dell'intera famiglia (cfr. consid. 1.7.). 2.14. L'assicurata asserisce inoltre che per tutte le richieste di delucidazioni e per la trasmissione di documenti è sempre ricorsa alla cancelleria comunale, ma che nel presente caso probabilmente l'informazione non è stata trasmessa (cfr. consid. 1.5.; 1.7.). Al riguardo giova in ogni caso segnalare che l'art. 26 cpv. 1 LAF, per quanto attiene alla domanda dell'assegno integrativo, enuncia: " Il titolare del diritto presenta una richiesta scritta alla Cassa competente." La stessa disposizione è prevista per l'assegno di prima infanzia all'art. 34 cpv. 1 LAF. Gli articoli 32 e 57 Reg.LAF sanciscono pure che: " La richiesta è presentata alla Cassa cantonale per gli assegni familiari sul formulario apposito, debitamente compilato, tramite l'Agenzia AVS." La prima volta, dunque, la domanda tendente all'erogazione di un assegno integrativo, rispettivamente di un assegno di prima infanzia deve essere inoltrata alla Cassa, tramite l'Agenzia comunale AVS, dopo che quest'ultima ha risposto ad alcuni quesiti prestampati sul relativo formulario e ha accertato che le dichiarazioni rilasciate dall'assicurato relative ai propri dati personali sono esatte. In seguito tuttavia, come previsto dall'art. 70 Reg.LAF (cfr. consid. 2.4.), ogni cambiamento rilevante per il diritto all'assegno deve essere comunicato direttamente alla Cassa. Tale obbligo è del resto espressamente indicato sulle decisioni concernenti gli assegni familiari emanate dalla medesima. L'assicurata, contrariamente a quanto previsto all'art. 41 LAF e all'art. 70 RegLAF, non ha dunque comunicato tempestivamente l'inizio della convivenza con il padre di sua figlia all'organo amministrativo competente, per cui ha senz'altro violato il proprio obbligo di informare la Cassa. A mente di questa Corte, alla luce di quanto esposto, bisogna concludere che la violazione commessa dall'assicurata, ritenuto che la Cassa ha avvisato in modo chiaro ed esplicito quest'ultima circa il suo obbligo di informare l'organo competente e che in ogni caso avrebbe dovuto rendersi conto che la convivenza comportava una variazione del reddito che avrebbe influito sull'importo dell'assegno erogato, configura inoltre una negligenza grave, per cui l'invocata buona fede non deve essere ammessa. Non potendo riconoscere la buona fede della ricorrente, primo presupposto per ottenere un eventuale condono, questo Tribunale deve, di conseguenza, confermare la decisione del 19 settembre 2000 della Cassa cantonale per gli assegni familiari e respingere il ricorso.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.